RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI ISTITUTI DI RIEDUCAZIONE DEI MINORENNI

Art. 2

Attribuzioni del personale di rieducazione

Il personale di cui alla tabella A annessa alla presente legge attende al trattamento rieducativo ed all'osservazione comportamentale dei minori accolti negli istituti di rieducazione, nonche' agli altri compiti previsti da gli articoli seguenti. Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate mansioni di segreteria e di economato.

Versione in vigore dal 1 novembre 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni
Estremi	Legge 10 ottobre 1962, n. 1494
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-organici-del-personale-addetto-agli-istituti/art-2-attribuzioni-del-personale-di-rieducazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it